

L'assemblea esecutiva di cui all'art. 8 dell'Atto Costitutivo dell'Associazione ANIMAL LIBERATION, tenuta il giorno 20 luglio alle ore 16 presso la sede dell'"Araba Fenice" in Bologna, via degli Albari n. 6, chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie conseguenti ai rilievi svolti dalla Regione Emilia-Romagna con la nota del 24 giugno 1996 prot. 25334/SOC a firma del Responsabile del Servizio regionale "Servizio Servizi socio-sanitari" dr. Graziano Giorgi in relazione alla domanda di iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato istituito ai sensi della L.R. n.26/1993, ha approvato il nuovo Statuto secondo il testo che segue:

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANIMAL LIBERATION**

### **Antivivisezione - Diritti degli animali**

#### **Art. 1 - FORMA GIURIDICA, COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, DURATA**

1. E'istituita l'associazione **denominata "ANIMAL LIBERATION - Antivivisezione - Diritti degli animali"** disciplinata ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile e nel rispetto dell'art. 18 della Costituzione.
2. La sede nazionale è a Bologna, provvisoriamente collocata presso la residenza del suo Presidente, e la sua durata è stabilita sino all'anno 2025 salvo proroga.

#### **Art. 2 - SCOPI E CARATTERIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'associazione ANIMAL LIBERATION ha lo scopo di promuovere la liberazione animale dalla dominazione dell'uomo contro le vessazioni che impediscono ai non-umani di vivere nel rispetto delle loro esigenze psico-fisiche, etologiche-sociali e ambientali; combatte la concezione antropocentrica sostenuta dalla specie umana in relazione alle altre viventi e agisce in difesa degli animali senza discriminazioni sfavorevoli razze, classi o specie, riconoscendo il loro diritto all'integrità del proprio patrimonio genetico; promuove il rispetto della vita animale anche negli spazi urbani favorendo una maggior compatibilità animal-città-uomo e il riconoscimento agli animali sinantropi del diritto alla vita come popolazione e soggetti indipendentemente dal rapporto esistente con l'uomo.
2. Nei confronti delle specie domesticizzate considerate di proprietà dell'uomo quali, ad esempio, cani e gatti, l'associazione riconosce il diritto allo stato di libertà.
3. Si propone di combattere imposizioni e coercizioni di ogni genere ( meccaniche, fisiche, psicologiche, deambulatorie ed in particolare la negazione e la repressione della sessualità, la pratica della castrazione e dell'imposizione di strumenti di contenzione, la detenzione in spazi angusti ecc. ) imposte agli animali dall'uomo per sua comodità, divertimento, alimentazione, piacere, sfruttamento, guadagno, ignoranza, indifferenza o per qualsiasi altro motivo.
4. Sostiene il rispetto di patti, leggi, regolamenti e normative internazionali, nazionali, regionali e locali, di difesa e tutela dei viventi non-umani e ne promuove il progressivo miglioramento.
5. Cura il perseguimento, medio tempore, anche di obiettivi minori che comportino per gli animali benefici e miglioramenti concreti.
6. Persegue l'assistenza, la cura ed il ricovero degli animali bisognosi, in strutture e con modalità rispettose della loro natura, anche tramite l'assunzione diretta della gestione di ricoveri, case di cura, rifugi per animali secondo convenzioni con enti pubblici o privati.

7. Combatte con ogni mezzo la vivisezione in qualsiasi forma operata sugli animali e in qualunque stadio della loro vita (fetale, embrionale o larvale), ed il loro uso come modelli sperimentali in ogni ambito o disciplina per esperienze comportanti privazioni, costrizioni, sofferenze, stress, morte o violazione del patrimonio genetico, e rifiuta qualsiasi esperimento che non abbia, per fine, l'interesse dell'individuo medesimo.

8. L'abolizione totale della vivisezione e della sperimentazione animale viene perseguita tramite iniziative di carattere culturale, informativo, legislativo e regolamentare, e manifestazioni tese a contrastarle e a

salvare le vittime di tali pratiche ricorrendo alle normative esistenti, esercitando ogni possibile controllo nei luoghi ove queste sono praticate, impedendo od ostacolando abusi e soprusi di immediata eliminazione anche con azioni dirette che non comportino, comunque, violenza o sofferenza su animali, uomini o cose.

9. Stimola la presa di coscienza, l'evoluzione etico-sociale e l'autocoscienza su tutte le azioni o scelte suscettibili di interferire con l'esistenza degli altri esseri viventi, favorendone la consapevolezza, con riferimento a tutte le classi e phylum del Regno animale e vegetale, sia metazozi che protozoi, e con riguardo anche ai precarioti, le forme larvali, embrionali, fetali, fatto salvo il principio della legittima difesa.

10. I soci effettivi di Animal Liberation adottano un regime alimentare che esclude dalla dieta ogni animale terrestre, acquatico e volante.

11. Nella sua azione l'associazione si ispira a concezioni non repressive, e per la risoluzione dei problemi affrontati predilige tendenzialmente la prevenzione, attribuendo maggior efficacia al riconoscimento e individuazione delle loro reali cause al fine di agire su queste piuttosto che adottare strumenti repressivi.

12. Nei rapporti all'interno del movimento animalista l'associazione salvaguarda libertà e rispetto di ogni persona, afferma il diritto di ognuno alla espressione e diffusione delle proprie idee nonché di seguire percorsi, tattiche e strategie diverse da quelle prescelte dalla maggioranza, valorizza l'iniziativa personale e responsabile anche se in contrasto con schemi autoritativi o in dissenso con l'autorità costituita, adotta nei rapporti interni e con altri animalisti uno stile caratterizzato da correttezza e sincerità.

13. Collabora con ogni iniziativa ritenuta valida ancorchè adottata da altre associazioni con le quali sussistano su altre tematiche delle divergenze, rifiutando il settarismo e prediligendo il confronto.

14. Condanna il concetto della "doppia morale" di valutazioni, sentimenti e idee ammesse o professate nel privato o in ambito associativo ma tacite o rinnegate nel pubblico o all'esterno, e ripudia il lancio a scopo infamante di accuse o insinuazioni non provate.

### Art. 3 - SOCI EFFETTIVI E SOCI SIMPATIZZANTI

1. Animal Liberation è aperta a tutti, senza discriminazioni di credo religioso o politico, di razza, sesso e cittadinanza, e chiunque, condividendone integralmente gli scopi e la metodologia, può farne parte subordinatamente all'accettazione del presente Statuto.

2. Chiunque condivida solo parzialmente gli scopi statuari dell'associazione e tuttavia desideri farne parte per dare il suo contributo costruttivo, può aderirvi come socio simpatizzante. A tale titolo ha il diritto di partecipare all'Assemblea generale ed ivi usufruire di tutte le prerogative spettanti agli iscritti, compreso quello di proporre argomenti di discussione, tranne il diritto di voto.

3. Ogni socio ha il dovere morale di sostenere i principi ispiratori dell'associazione operando di conseguenza, ed è tenuto a versare le quote di adesione nella misura stabilita dall'Assemblea.

4. La qualità di socio si perde:

- a) per dimissione volontaria;
- b) per espulsione qualora il comportamento tenuto contrasti insanabilmente coi principi e gli scopi di cui all'art. 2 ovvero comprometta il prestigio dell'associazione;
- c) per incompatibilità.

5. Nei casi di cui alle lettere b) e c) l'espulsione è deliberata dall'assemblea generale su proposta del Presidente.

#### **Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea generale
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente
- d) le Sezioni locali provinciali o comunali

#### **Art. 5 - L'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'assemblea generale è composta dai soci effettivi e simpatizzanti; delibera sulle linee programmatiche, sulle modifiche statutarie ed elegge i componenti del Comitato direttivo. Si riunisce una volta all'anno e ogni qual volta un terzo dei soci lo richieda, sulla base di un ordine del giorno prefissato dal Presidente fatto pervenire ai soci senza particolari formalità almeno venti giorni prima della riunione. Un quinto dei soci può fare inserire nell'ordine del giorno argomenti specifici

2. Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza semplice dei soci in prima convocazione qualora siano presenti almeno il 50% dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le modifiche statutarie devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci effettivi.

3. E' ammessa la delega in capo ai soci effettivi, per non più di una delega.

#### **Art. 6 - IL COMITATO DIRETTIVO**

1. E' l'organo esecutivo dell'assemblea generale. Realizza il programma annuale, approva il rendiconto economico annuale, riconosce le sezioni locali e i loro Presidenti, e decide l'attività e le iniziative ogni qual volta la situazione lo richieda.

2. E' composto di un numero di tre membri, elevabili a cinque, eletti dall'assemblea generale, e sta in carica cinque anni salvo revoca da approvare nelle stesse forme della sua elezione.

3. All'interno del Comitato Direttivo viene eletto il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente che collabora col Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, e il garante della cassa economica che previa verifica vista il rendiconto annuale.

#### **Art. 7 - IL PRESIDENTE**

1. E' nominato al Comitato direttivo al suo interno e sta in carica per la medesima durata, salvo revoca o dimissioni.

2. Rappresenta legalmente l'associazione e ad esso competono tutti i poteri di cui all'art. 38 del codice civile compreso quello di sottoscrivere i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati, salva l'ipotesi che tali ultimi atti riguardino il territorio di una sezione locale, nel qual caso è necessaria l'approvazione della sezione interessata ed è sufficiente la sottoscrizione del Presidente di sezione.

3. Cura il buon andamento dell'associazione, convoca l'assemblea generale e le periodiche riunioni del comitato direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario e in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto.

#### Art. 8 - LE SEZIONI LOCALI PROVINCIALI O COMUNALI

1. Sono articolazioni periferiche, formalmente riconosciute come organi dell'associazione dal Comitato esecutivo ogni qual volta la loro consistenza lo renda opportuno, dotate di un Presidente dalle medesime elezioni democraticamente tra i soci effettivi.

2. Le sezioni locali operano secondo gli schemi del presente Statuto, sono dotate di autonomia gestionale e operativa nell'ambito del programma deliberato dall'assemblea generale, e possono assumere le obbligazioni di cui all'art. 7 comma 2.

3. Le sezioni locali possono essere sciolte o commissariate dal Presidente dell'associazione previa deliberazione del Comitato esecutivo, qualora compiano atti incompatibili con gli scopi o i principi statutari

#### Art. 9 - GESTIONE DEI FONDI

1. L'associazione ANIMAL LIBERATION non ha fine di lucro, l'attività dei soci è volontaria e le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti statutari.

2. L'associazione raccoglie i contributi dei soci e accetta ogni qualsivoglia liberalità da parte anche di non soci, con vincolo di destinazione agli scopi sociali.

3. Dei fondi raccolti e delle spese sostenute viene fatto annualmente un rendiconto da parte del Presidente, che previa verifica del membro garante è approvato dal comitato direttivo.

4. Gli acquisti e le spese sono sottoscritti dal Presidente che ne risponde personalmente anche nel caso di delega ad altro componente del comitato direttivo.

5. L'assemblea generale stabilisce annualmente l'importo della quota associativa anche in misura diversificata, in relazione alle possibilità economiche dei soci.

#### Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI


1. Il presente Statuto sostituisce quello di cui all'Allegato "A" Repert. N. 62061/516 menzionato all'art. 5 dell'Atto Costitutivo dell'Associazione Animal Liberation approvato in data 10 marzo 1992 presso lo studio del dott. Zio Umberto, notaio a Rimini e registrato il 30 marzo 1992 al numero di Repertorio 574. Mod. I.

2. Per quanto non espressamente stabilito si fa riferimento alle disposizioni del codice civile in materia di associazioni.

@@@

Testo approvato e sottoscritto all'unanimità in Bologna, il 20 luglio 1996.

Il Presidente Lilia Casali



Il Segretario Serena Sartini

